

LEGGE REGIONALE : "Contributi agli enti locali per le aziende
speciali di trasporto".

RELATORE : Avv. Enzo SORICE

Onorevole Presidente, Colleghi,

il disegno di legge, che sottopongo all'approvazione di questa Assemblea, è volto a soddisfare le esigenze di completamento di alcuni finanziamenti nelle aziende speciali di trasporto che hanno presentato un programma, accettato successivamente dalla Giunta, e nel contempo per far fronte alle richieste di alcuni Comuni che nel settore delle Aziende municipalizzate cominciano ad operare.

Tale disegno di legge ripropone la stessa tematica affrontata nella legge regionale 4 luglio 1973 n. 17 che ha riscosso ampi consensi.

Pertanto il disegno di legge prevede all'art. 1 di concedere alle Aziende municipalizzate già costituite o in via di costituzione, nonché agli Enti locali gerenti servizi di trasporti, un contributo annuo fino alla somma di £. 800milioni per la durata di 25 anni, pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti decisi dalle Aziende stesse di intesa con gli enti locali e in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili e aree comunque inerenti il servizio di trasporto.

Tale contributo potrà essere utilizzato dagli enti locali per l'assunzione di finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti ed essere anche delegato agli Istituti mutuantanti.

Per la copertura finanziaria si provvederà mediante l'utiliz zazione degli stanziamenti disposti sul capitolo 296 del bilancio.

La finalità del provvedimento in esame non è soltanto quella di finanziare gli investimenti, ma è anche intesa a sollecitare gli Enti locali a un'azione promozionale di tali interventi in un settore così vitale quale quello del trasporto pubblico.

MINISTERO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

"CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LE AZIENDE SPECIALI DI TRASPORTO"

Relatore: Enzo SORICE

Art. 1

A decorrere dall'esercizio finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo ^{costante} per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli Enti Locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

Ai fini dell'assegnazione del contributo saranno riprese in considerazione anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973 n. 17 per la parte non accolta in quanto eccedente gli stanziamenti.

In sede di erogazione del contributo saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta Regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art. 2

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 3

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge e della legge 4 luglio 1973, n. 17 è autorizzato il limite di spesa di £. 800.000.000. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione dall'anno 1974.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 4

All'onere di £. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento disposto sul cap. 296.

Agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con l'iscrizione dello stanziamento necessario su analogo capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.